

tigiani si comprendono lavoratori che possiedono la qualità di veri e propri operai salariati. L'Ufficio centrale del collocamento, in tali casi, ha avvertito gli organi di erogazione dei sussidi che per operaio s'intende chiunque presti un lavoro prevalentemente manuale alle dipendenze di un padrone dietro corresponsione di un salario. Inoltre l'Ufficio centrale ha dichiarato che sono sussidiabili gli artigiani occupati presso i cosiddetti maestri e da questi salariati.

« Per gli artigiani esercenti le piccole industrie e le industrie a domicilio altre provvidenze, del resto, sono state recentemente attuate.

« Con decreto-legge luogotenenziale del 25 maggio decorso, n. 1009, è stato organizzato — sia pure con mezzi modesti — un complesso sistema tendente ad incoraggiare e sviluppare le piccole industrie, esercitate appunto in modo prevalentemente nell'Italia meridionale e nelle isole.

« Oltre alla costituzione di un Comitato e di Comitati locali sussidiati dal Ministero e aventi attribuzioni specifiche e pratiche di consiglio, di assistenza e di vera e propria organizzazione, il decreto prevede l'acquisto, a carico del bilancio dello Stato, di utensili, modelli e simili per l'istituzione e il funzionamento di laboratori modello, l'erogazione di sussidi alle Cooperative e ad altre Associazioni fra esercenti di piccole industrie e in genere l'erogazione di sussidi destinati ad incoraggiamento e sviluppo delle piccole industrie.

« Lo stesso decreto stabilisce che le materie prime e semilavorate, gli utensili, gli attrezzi e le piccole macchine, provenienti da Amministrazioni e da forniture di guerra, possono essere cedute agli esercenti di piccole industrie a pagamento immediato, rateale o differito, ed a prezzi ridotti fino al 50 per cento sui prezzi minimi praticati per la cessione di detti materiali, su parere del Comitato interministeriale creato dall'articolo 1° del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

« Aggiungo infine che, nelle disposizioni in corso di studio per la revisione delle norme vigenti sulla disoccupazione, si è avuto giusto riguardo alle condizioni del Mezzogiorno, cercando di agevolare in luogo della concessione dei sussidi di disoccupazione, opportune anticipazioni per l'inizio di opere pubbliche d'interesse locale.

« Il sottosegretario di Stato
« per l'industria, commercio e lavoro

« RUINI ».

Celesia. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se in considerazione del grave danno arrecato specialmente ai direttori didattici con la sospensione dei concorsi allo scopo di accordare loro un giusto compenso per l'opera prestata nel difficile periodo della guerra non ritenga equo ed opportuno concedere la stabilità a coloro che furono scelti in ordine alla graduatoria di un precedente regolare concorso, così come venne praticato per i provveditori agli studi, per i supplenti delle scuole medie e per numerose altre categorie di impiegati dello Stato, o quanto meno se non credesse doveroso attribuire una congrua valutazione al lodevole servizio prestato come maestro nel periodo eccedente il massimo stabilito nella tabella delle valutazioni e ciò come compenso ai provvisori del poco equo trattamento loro fatto con l'ultimo annunciato decreto; se non creda infine che il decreto stesso nella forma letterale in cui è stato annunciato sia lesivo dei diritti legittimamente acquisiti dai direttori didattici provvisori ».

RISPOSTA. — « La sospensione dei concorsi, cui si dovette a suo tempo addovere per le necessità derivanti dal fatto della mobilitazione, riuscì di danno non soltanto agli aspiranti direttori didattici, ma a tutti coloro i quali si ripromettevano di partecipare a qualche concorso per l'ammissione in carriera o per il conseguimento di una promozione.

« Con le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, già si è creduto di prendere in considerazione il caso dei Direttori didattici tenuti in carica provvisoriamente.

« Poi, questo Ministero dai numerosi casi esposti e lamentati ha raccolti gli elementi per una soluzione equa, anche se questa dovesse eventualmente richiedere modificazioni al citato decreto; e confida di poter presto adottare provvedimenti che rispondano a giuste richieste.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Centurione. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle colonie.* — « Per sapere come, dopo la proclamazione di nuovi diritti di libertà e di uguaglianza, concessi solennemente alla colonia libica il 1° giugno scorso — concessione che già aveva dato ottimi risultati e pareva segnare una nuova era di pacificazione — detti diritti,